



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

Ad integrazione del proprio provvedimento del 10 aprile 2020:

DISPONE

- 1) Tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto potranno essere poste in udienza a partire dal 3 giugno p.v.. Ne consegue che le cause calendarizzate per il mese di maggio 2020, ovvero altra data precedente al 3 giugno andranno rinviate a data successiva al 3 giugno 2020 compreso per consentire il rispetto dei termini ex artt.31 e 32 D. Lgs 546/92 sospesi per effetto dell'art. 83 del D.L. 18/2020;
- 2) Al fine della trattazione delle cause, le parti – previo ricevimento dell'apposita comunicazione di segreteria anche contenuta in quella di rinvio dell'udienza - dovranno dichiarare non oltre 15 giorni prima della udienza fissata (5 giorni per il procedimento cautelare) se intendono assentire alla trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rinunciando a comparire avanti al collegio, ovvero partecipare all'udienza da remoto secondo le modalità di cui al comma 7 lett. f) del Decreto Legge citato il cui avvio sarà programmato dopo la pubblicazione del Decreto Direttoriale con le regole tecnico-operative da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria.
- 3) La scelta della trattazione scritta potrà essere subordinata all'ipotesi di mancato avvio dell'udienza da remoto;
- 4) Per le finalità di cui al precedente punto 2) e per rendere possibile e agevole la consultazione dei fascicoli da parte del Collegio, con riguardo ai fascicoli non interamente telematici nei due gradi di giudizio dovranno essere trasmessi – a cura delle Parti - alla segreteria atti e documenti in precedenza depositati in modalità cartacea in formato elettronico, rendendo al contempo la dichiarazione di conformità agli originali già acquisiti al fascicolo processuale. In mancanza della disponibilità dei fascicoli in formato elettronico, così come stabilito al periodo precedente, verranno posti preliminarmente in udienza, salvo comprovate ragioni d'urgenza, i fascicoli interamente telematici e già disponibili per la consultazione. In mancanza di documentazione in formato digitale o elettronico, ancorché in presenza della volontà di trattazione della causa con le modalità di cui al presente decreto, i procedimenti non potranno essere esaminati dal Collegio e saranno pertanto rinviati ad altra data;

5) nel caso di **istanza di trattazione scritta** di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20, le parti:

- non oltre 10 giorni prima della udienza fissata (5 gg per il procedimento cautelare) dovranno provvedere al deposito telematico di note conclusive sviluppando i punti salienti delle argomentazioni orali, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- fino ai 3 giorni lavorativi precedenti all'udienza potranno essere depositate - sempre in via telematica - dichiarazioni e documenti che si sarebbero potuti produrre durante la discussione orale, ferme le preclusioni di rito, con salvezza del diritto di replica due giorni prima dell'udienza stessa ;
- il Collegio così costituito per la trattazione della causa con le modalità di cui al presente punto 5), si riunirà con sistemi da remoto escludendosi fino alla data del 30.06 p.v. individuata dall'art. 83 del DL 18/20 qualsiasi accesso ai locali della Commissione non essendo possibile al momento garantire e monitorare la osservanza delle precauzioni prescritte dalle autorità sanitarie nel periodo emergenziale.

Per la redazione del verbale di udienza e del deposito di sentenze, ordinanze e decreti si rimanda ai punti 8) e 9) del provvedimento del 10 aprile 2020, salvo diverse disposizioni regolamentari.

Resta fermo quanto stabilito al punto 7) del medesimo provvedimento, ossia che le camere di consiglio dovranno tenersi con collegamenti da remoto per ragioni di contenimento del rischio di contagio da COVID-19;

- 6) nel caso in cui il Presidente di Sezione disponga la **trattazione dell'udienza da remoto**, le Parti potranno aderirvi con le modalità individuate dal Decreto Direttoriale in corso di adozione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 7) resterà sempre in facoltà delle parti formulare motivata richiesta di rito ordinario. In tal caso la causa - previa valutazione del collegio sul rispetto dei principi di ragionevole durata del processo - verrà rinviata d'ufficio ad altra data per essere trattata con rito ordinario al termine del periodo emergenziale;
- 8) qualora nessuna delle parti faccia richiesta di un rito straordinario previsto per l'emergenza di cui ai precedenti punti 2 e 3, la causa verrà trattata allo stato degli atti se il fascicolo risulta interamente telematico, altrimenti rinviata ad altra data;
- 9) qualora vi sia disaccordo tra le parti sul rito andrà preferita - nell'ordine - la modalità ordinaria di trattazione, successivamente quella dell'udienza da remoto e in ultimo quella della trattazione scritta.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto.

Venezia, 29 aprile 2020

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi*

(*) firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93